|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 117 del 23/12/2021

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc91173066)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc91173067)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc91173068)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3](#_Toc91173069)

[Modifiche al programma gare del 23/12/2021 3](#_Toc91173070)

[Modifiche al programma gare del 02/01/2022 3](#_Toc91173071)

[Modifiche al programma gare del 05/01/2022 3](#_Toc91173072)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 3](#_Toc91173073)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc91173074)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 5](#_Toc91173075)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 6](#_Toc91173076)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 7](#_Toc91173077)

[ERRATA CORRIGE 8](#_Toc91173078)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**MESSAGGIO AUGURALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA L.N.D.**

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti con l’auspicio per tutti di poter vivere momenti di gioia e di serenità.

Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia nello svolgimento delle attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che il 2022 sia l’anno del ritorno alla normalità perduta. Abbiamo vissuto stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un nemico terribile, quale è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre competizioni. A tale riguardo, rivolgo il mio appello affinché tutti rispettino pienamente i protocolli sanitari e le indicazioni di sicurezza poste in essere dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo.

L’augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 2022, il pieno recupero di tutte le sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si tratta di manifestazioni che danno lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la sua essenza più autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell’attività giovanile, che costituisce le fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega Nazionale Dilettanti, con il pieno supporto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà impegnata al massimo nel portare a casa il risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto.

Buon Natale e buon 2022!

 GIANCARLO ABETE

**CIRCOLARE N. 15/CS DEL 13.12.2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare n. 37-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della LND, avente per oggetto:

“***Istituzione del codice tributo per l’utilizzo della compensazione, con Mod. F 24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive Professionistiche e di Società e Associazione Sportiva Dilettantistiche ex art. 81 D.L. n. 104 del 14 agoasto 2020”***

**CIRCOLARE N. 18/CS DEL 17.12.2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare n. 38-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della LND, avente per oggetto:

***“Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari”***

**CIRCOLARE N. 19/CS DEL 20.12.2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare n. 39-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della LND, avente per oggetto:

***“Decreto Legge n146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi Legali 2022”.***

**CIRCOLARE N. 20/CS DEL 21.12.2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare n. 40-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della LND, avente per oggetto:

***“Avviso del Dipartimento per lo Sport – Seconda tranche 2021 dei contributi a favore delle ASD/SSD – Avvio dell’erogazione della seconda parte – Contributi locazioni e forfettario”***

**CIRCOLARE N. 21/CS DEL 21.12.2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare n. 41-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della LND, avente per oggetto:

***“Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 16.12.2021 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in campensazione, tramite mod. F 24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, comma 16, del D.L. n. 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 23/12/2021

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Causa emergenza sanitaria da COVID 19 la gara TERRE DEL LACRIMA/CINGOLANA SAN FRANCESCO è **rinviata.**

## Modifiche al programma gare del 02/01/2022

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari la gara UNIONE PIAZZA IMMACOLATA/AGRARIA CLUB è anticipata a **mercoledì 29.12.2021 ore 20,30.**

## Modifiche al programma gare del 05/01/2022

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

La gara BIAGIO NAZZARO/SASSOFERRATO GENGA avrà inizio alle **ore 18,30.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Claudio Romagnoli, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 23/12/2021 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 GABICCE GRADARA
Per aver, la propria tifoseria, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dell'arbitro.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 114 – RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2021**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 20 dicembre 2021, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 27/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da:

Avv. Piero Paciaroni, presidente;

Dott. Giovanni Spanti, vicepresidente;

Avv. Francesco Scaloni, componente;

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente;

Dott.ssa Valentina Pupo, componente;

nella riunione del 20 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo n. 27/CSAT S.S. 2021-2022 proposto in data 6 dicembre 2021 dalla A.S.D. REAL CASEBRUCIATE

per la riforma

del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 1° dicembre 2021 con il quale sono state inflitte alla reclamante le sanzioni della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 a 3, della penalizzazione di 1 punto in classifica e della ammenda di euro 200,00;

visto il reclamo e i relativi allegati;

lette le controdeduzioni della ASD EUROPA CALCIO COSTABIANCA e la memoria difensiva aggiuntiva della reclamante, tempestivamente depositate;

sentita alla richiesta audizione la reclamante;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 15 novembre 2021,Francesco Scaloni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla reclamante le sanzioni della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 a 3, della penalizzazione di 1 punto in classifica e della ammenda di euro 200,00 in quanto rinunciataria alla disputa della gara del 27 novembre 2021 del campionato di Terza Categoria REAL CASEBRUCIATE – EUROPA CALCIO COSTABIANCA.

 Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la ASD REAL CASEBRUCIATE, chiedendo:

*“ IN VIA PRINCIPALE: annullare in ogni sua parte la delibera impugnata e disporre la ripetizione delle gara in esame; IN SUBORDINE: per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi in cui il presente gravame non venisse pienamente accolto, riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti e per, l’effetto, annullare e/o ridurre le sanzioni di cui ai capo b) e c) della delibera impugnata, con ogni conseguente statuizione. “.*

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito quanto esposto nel reclamo e nella memoria aggiuntiva ed ha richiesto di poter produrre, depositandone la copia, due documenti, ed per l’esattezza la copia di una email del 17.12.2021 proveniente dalla ASUR Marche AV2 nella persona della dr.ssa Daniela Cimini e la copia della avvenuta lettura in data 2.12.2021 della email inviata in pari data alla direzione sanitaria della ASUR: la Corte ritiene che sia ammissibile soltanto la produzione del primo documento, essendo lo stesso successivo alla scadenza dei termini previsti per il procedimento, mentre dispone lo stralcio dal fascicolo del secondo documento che avrebbe potuto e dovuto essere prodotto in precedenza.

1. MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo debba essere respinto in quanto, come scritto dal Giudice Sportivo, la reclamante aveva l’obbligo di disputare la gara.

Infatti, nella fattispecie, non sussistevano i requisiti necessari per ottenere il rinvio della gara ai sensi delle Disposizioni Emergenza Covid 19, emanate dalla Delegazione Provinciale di Ancona e dettagliatamente indicate nella Circolare Campionati 2021/2022, pubblicata con il C.U. n. 12 del 08/09/2021, in quanto non è stato provato né che risultavano positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori superiori a 5, come previsto al punto 5 delle disposizioni sopra ricordate, né che era stato emesso dalla competente autorità sanitaria un provvedimento a mezzo del quale erano stati posti in isolamento/quarantena uno o più giocatori, così come prevedono i punti 2 e 3 delle stesse disposizioni.

Alla luce di ciò, non risulta possibile applicare al caso quanto prevede l’art. 55 delle NOIF ovvero la eventuale sussistenza di un caso di forza maggiore che sarebbe derivato dalla situazione di pericolo per la salute pubblica in caso di disputa della gara.

In linea a quanto già indicato dal Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite - nella nota decisione n. 1/2001 “ *il factum principis – cioè un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà - “* nel caso in esame non risulta sussistere, non essendo a tal fine sufficiente la email dell’ASUR MARCHE del 17 dicembre 2021 prodotta in atti dalla quale emerge soltanto che non è stato possibile evadere la richiesta della reclamante.

Le Disposizioni Emergenza Covid 19 stabiliscono quale siano le norme da applicare alle società dilettantistiche partecipanti ai campionati 2021/2022 al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nella ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori, ed a tali regole sia le società che la giustizia sportiva debbono attenersi.

La situazione di fatto dimostrata in atti non rientra nelle previsioni regolamentate per ottenere il rinvio della gara e non costituisce né può costituire caso di forza maggiore per la cui sussistenza deve verificarsi una impossibilità oggettiva ed assoluta estranea alla società, ipotesi non verificatasi nel caso in esame.

Infatti nessun provvedimento di isolamento/quarantena risulta essere stato emesso dalla autorità sanitaria competente, né la reclamante ha documentato di avere più di 5 calciatori positivi al virus SARS-CoV-2: ciò comporta la legittimità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo che va quindi confermato con reiezione del reclamo.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. REAL CASEBRUCIATE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 dicembre 2021.

 Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 dicembre 2021

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

 Lorenzo Casagrande Albano

 **DECISIONE N. 28/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Compenente

Dott.ssa Valentina Pupo -Componente

nella riunione del 20 dicembre 2021, sul reclamo n. 28/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. VADESE CALCIO in data 14 dicembre 2021

avverso

 la sanzione sportiva della ammenda di euro 300,00 (trecento/00) applicata alla ASD VADESE CALCIO dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 9 dicembre 2021,

esaminato il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 20 dicembre 2021, Lorenzo Casagrande Albano

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato alla ASD VADESE CALCIO l’ammenda di euro 300,00 ( trecento/00) *“ Per aver, alcuni propri sostenitori, durante tutto l’arco della gara rivolto all’arbitro espressioni offensive e minacciose. “*

 Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società VADESE CALCIO, chiedendo “*una sostanziale riduzione della sanzione “*  sostenendo che nell’occasione i comportamenti sanzionati sarebbero attribuibili ad una sola “ *persona (* *con evidenti problematiche ) che purtroppo non riusciamo sempre a gestire. “ .*

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo vada respinto.

In base al rapporto arbitrale (“*prova legale assistita da fede privilegiata“*) risulta che i comportamenti sanzionati siano stati messi in atto dalla *“ tifoseria locale “* e che *“ le continue minacce di aggressione e persecuzione sono durate dal primo all’ultimo minuto della partita. “,* mentreche lo specifico comportamento di un singolo tifoso - cui presumibilmente ha fatto riferimento la reclamante - è stato messo in atto durante l’ingresso in campo del secondo tempo di gara.

Alla luce di tutto ciò, la sanzione irrogata non può che essere confermata, essendo in linea con i parametri applicati da questa Corte in tali fattispecie.

1. P.Q.M.
2. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VADESE CALCIO.
3. Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti
4. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 dicembre 2021.
5. Il Relatore Il Presidente
6. F.to in originale F.to in originale
7. Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 dicembre 2021

 Il Segretario f.f.

 F.to in originale

 Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 29/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da:

Avv. Piero Paciaroni, presidente;

Dott. Giovanni Spanti, vicepresidente;

Avv. Francesco Scaloni, componente;

Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente;

Dott.ssa Valentina Pupo, componente;

nella riunione del 20 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente decisione sul reclamo n. 29/CSAT S.S. 2021-2022 proposto in data 11 dicembre 2021 dalla A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO

per la riforma

del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 10 dicembre 2021 con il quale sono state inflitte alla reclamante le sanzioni della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 a 6, della penalizzazione di 1 punto in classifica e della ammenda di euro 200,00.

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 20 dicembre 2021,Pupo Valentina;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla reclamante le sanzioni della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 a 6, della penalizzazione di 1 punto in classifica e della ammenda di euro 200,00 in quanto rinunciataria alla disputa della gara del 4 dicembre 2021 del campionato di Terza Categoria girone B VERBENA CS ANCONA – GIOVANE ANCONA CALCIO.

 Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO che ha richiesto l’annullamento del provvedimento o comunque la cancellazione della sanzione della ammenda e della penalizzazione.

1. MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile e quindi va respinto per la violazione di quanto dispone l’articolo 76 del C.G.S. che al comma 2 prevede che il reclamo deve essere preannunciato entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare a mezzo di posta elettronica certificata con dichiarazione che deve essere trasmessa ad opera della reclamante alla controparte.

Nel procedimento in esame la ASD GIOVANE ANCONA CALCIO ha omesso di inviare il dovuto preannuncio sia alla segreteria della Corte che alla controparte ASD VERBENA C5 ANCONA: peraltro anche lo stesso reclamo non risulta essere stato trasmesso alla controparte, come prevede il 3° comma dell’art. 76 e tale omissione comporta ugualmente la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

1. P.Q.M.
2. la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo per la violazione di quanto previsto dall’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva
3. Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
4. Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 dicembre 2021.
5. Il Relatore Il Presidente
6. F.to in originale F.to in originale
7. Valentina Pupo Piero Paciaroni
8. Depositato in Ancona in data 22 dicembre 2021
	* + 1. Il Segretario f.f.

 F.to in originale

* + - 1. Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO JUNIORE UNDER 19 REGIONALE**

A seguito di precisazione arbitrale e l’ammenda di € 80,00 comminata alla soc. Atletico Gallo nel CU n. 116 del 22.12.2021 deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo l’ammenda di € 80,00 viene comminata alla soc. Gabicce Gradara come risulta nel presente CU

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/01/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 23/12/2021.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |